

## **Sentenza: 13 gennaio 2016, n. 29/2016 (deposito del 11/02/2016)**

**Materia:** sistema tributario

**Parametri invocati:** artt.14, lettere d), o), p) e q) e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.2) e degli artt.3, 81, 97 e 119 della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Regione Sicilia

**Oggetto:** art.28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.114

**Esito:** inammissibilità della questione, in riferimento agli artt.3, 81 e 97 della Costituzione e non fondatezza della questione, in riferimento agli artt.14, lettere d), o), p) e q) e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455 e all'art.119 Cost.

**Estensore nota:** Angela Li Serra

**Sintesi:** Secondo la Regione Sicilia, l'art.28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90 (nella parte in cui riduce l'importo del diritto annuale delle Camere di commercio del 35 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016, del 50 per cento per l'anno 2017, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) si porrebbe in contrasto con: a)l'art.14, lettere d), o), p) e q) del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), poiché violerebbe la competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di "industria e commercio", estesa all'organizzazione e funzionamento degli organismi di autogoverno degli imprenditori commerciali ed industriali (art.14, lett. d), in materia di "regime degli enti locali" (art.14, lett. o) e di "ordinamento degli uffici e degli enti regionali" (art.14, lett. p), nonché in materia di "stato giuridico ed economico" del relativo personale (art.14, lett. q); b)l'art.119 Cost., in quanto le Camere di commercio sono soggette agli obblighi di equilibrio ed autonomia finanziaria dei propri bilanci; c)l'art.3 Cost., perché la riduzione ope legis del contributo annuale è irragionevolmente adottata a prescindere dal fabbisogno correlato ai servizi da espletare ed in assenza sia di eventuale coeva riduzione delle competenze e delle funzioni di detti enti che di misure compensative a loro favore; d)gli artt. 81 e 97 Cost., per la carenza della necessaria attestazione della copertura finanziaria e per la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione; e)gli artt.14, lettera q), e 36 dello statuto, 97 e 119 Cost., poiché graverebbe negativamente ed immediatamente sulla tenuta economico-finanziaria delle Camere di commercio siciliane, e sulla loro possibilità di far fronte alle retribuzioni ed emolumenti del personale, con incidenza sulla autonomia della finanza pubblica regionale e sulla garanzia delle autonomie funzionali locali.

La Corte ha dichiarato inammissibili le censure riguardanti gli artt.3, 81 e 97 Cost., in virtù del consolidato principio per cui, nell'ambito di un giudizio in via principale, le questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, in ordine a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, sono ammissibili soltanto se vi sia ridondanza delle asserite violazioni e il soggetto ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione.

Rispetto all'inquadramento delle Camere di commercio, la Corte costituzionale sottolinea come l'art.1, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n.580 (Riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) non contempli l'attribuzione alle stesse della natura di enti locali, ma sancisca che sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 Cost., funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curando lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Rispetto agli artt.14, lett. d), o), p), q) e 36 dello statuto e 119 Cost. la Corte osserva che la norma impugnata non incide su alcuna delle materie statutarie sulle quali la Regione Sicilia ha competenza esclusiva; né lede i principi evocati dalla ricorrente, giacché essa non disciplina il funzionamento delle Camere di commercio, ma la misura del diritto camerale, ascrivibile alla materia del "sistema tributario" di cui all'art.117, comma 2, lett. e Cost., di competenza esclusiva dello Stato.

Il diritto camerale in questione ha natura di tributo, istituito e regolato per legge dello Stato, rispetto al quale la determinazione dell'aggiornamento, della riscossione e della ripartizione della misura è affidata al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Tale diritto non è riconducibile all'autonomia impositiva delle Camere di commercio, cui compete solo la riscossione della prestazione patrimoniale; pertanto, non può considerarsi "tributo locale", non essendo frutto del potere impositivo di un ente locale.

Secondo consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, i tributi istituiti e regolati da una legge dello Stato conservano inalterata la loro natura di tributi erariali. Il legislatore statale può sempre modificarli, diminuirli o sopprimerli, senza che ciò comporti una violazione dell'autonomia finanziaria regionale. Sono, quindi, legittime le riduzioni delle risorse, purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa e, in definitiva, non rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti.

La Corte ha dichiarato l'infondatezza di tali ultime censure, non offrendo la Regione alcuna prova circa l'irreparabile pregiudizio paventato sulla funzionalità delle proprie funzioni.